

CITTA' DI
VENEZIA



Proposta di Deliberazione n.2023/1084 del 14/12/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica del Regolamento di polizia e sicurezza urbana. Limitazione del numero dei componenti dei gruppi accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo, nel Centro Storico di Venezia e nelle Isole di Murano, Burano e Torcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza di concerto con l'Assessore al Turismo e con l'Assessore al Commercio e Attività Produttive;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 146/2017 è stato approvato il *Progetto di Governance territoriale del turismo a Venezia* dove l'obiettivo generale "Governare la risorsa" prevede "migliore gestione della presenza sul territorio dei gruppi organizzati, più sostenibile per città e residenti" attraverso la limitazione del numero di componenti dei gruppi organizzati accompagnati da guide o altri accompagnatori, al fine di diminuire la pressione dei flussi pedonali nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna;
- le "Linee programmatiche di mandato del Sindaco" approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020 ricomprendono diverse misure per un turismo più sostenibile della città e, nello specifico all'Area 8 Turismo e Cultura, viene individuato l'intervento M7_8.1.2 "Governare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 75/2022 è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, alla cui missione di bilancio n. 7, indirizzo strategico "Turismo", riconferma tra gli obiettivi dell'Amministrazione quello di "Governare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025 e il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per gli anni 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47/2023 sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio, l'assestamento generale e lo Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2023 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

Premesso altresì che:

- la Giunta della Regione Veneto ha approvato con deliberazione n. 278 del 12 marzo 2021 il *"Progetto per la realizzazione di interventi integrati volti a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Manifestazione di interesse a proporre la città di Venezia quale capitale Mondiale della Sostenibilità"*;
- l'Allegato A alla soprarichiamata DGRV n. 278/2021, *"Dossier del progetto nella sua versione preliminare"*, prevede, tra le linee strategiche proposte, l'intervento 5.4 - Piano commercio e contrasto attività illegali – che ha come finalità principale il contrasto di alcuni fenomeni legati al turismo di massa incompatibili con lo sviluppo sostenibile della città, e individua tra le azioni connesse alle professioni turistiche la necessità di istituire un limite alla consistenza delle comitive;
- la Giunta della Regione Veneto ha approvato con deliberazione n. 1839 del 29 dicembre 2021 lo *"schema di statuto (...) della Fondazione "Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità"*. Art. 1 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 febbraio 2022 il Comune di Venezia ha approvato lo schema di statuto della Fondazione *"Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"* al fine di promuovere lo sviluppo di un piano di interventi funzionali alla crescita sostenibile del territorio;
- con deliberazione n. 231 del 08 marzo 2022 la Giunta della Regione Veneto ha successivamente approvato lo schema di Atto costitutivo della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità e lo schema di Statuto della stessa, quest'ultimo modificato sulla base di successivi accordi intervenuti tra i Soggetti interessati alla costituzione della Fondazione;
- in data 14 marzo 2022 è stato siglato dai soggetti fondatori l'atto costitutivo della Fondazione senza scopo di lucro denominata *"Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"*;

Atteso che:

- la città storica di Venezia e la sua laguna sono state dichiarate dall'UNESCO, nel 1987, "Patrimonio

dell'Umanità" e la stessa organizzazione ha richiesto al Governo Italiano e al Comune di Venezia di assumere particolari misure atte a garantire la sua tutela e la sua sicurezza;

Preso atto che:

- i cittadini percepiscono la sicurezza come un diritto primario e lo ritengono una componente indispensabile della qualità della propria vita;
- la tutela della sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, e la qualità della vita dei residenti anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano, rientrano tra i compiti prioritari degli Enti Locali, così come esplicitato dall'articolo 4 della legge n. 48/2017;

Valutato altresì che:

- i flussi pedonali costituiscono la forma primaria di spostamento a Venezia per tutti i city users e una quota rilevante di tali flussi è costituita dai gruppi turistici in visita;
- fenomeni di stazionamento e/o transito pedonale dei gruppi accompagnati nella Città Storica di Venezia e nelle Isole di Murano, Burano e Torcello causano limitazioni e intralcio alla mobilità pedonale;

Considerato che:

- per le peculiari caratteristiche del territorio costituiscono altresì, anche in relazione agli impegni assunti con le organizzazioni internazionali, zone di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, così come convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche le seguenti aree:
 - le aree ricomprese all'interno del perimetro del sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna";
 - le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
 - le sedi universitarie;
 - le biblioteche;
 - le pinacoteche e i musei;
 - le chiese ed altri edifici dedicati al culto;
 - i monumenti, gli edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
 - i siti archeologici;
 - i parchi e i giardini pubblici;
 - le piazze e i luoghi di aggregazione;
 - le mense popolari;
 - gli impianti sportivi;
 - Presidi sanitari;
 - Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;

Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare il vigente regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana anche a fronte dell'aumentata sensibilità verso i problemi della sicurezza della comunità in una società sempre più articolata sul piano dei valori e delle culture, introducendo un articolo al TITOLO V° - (SICUREZZA URBANA) Capo I° - (Vivibilità dei Centri Urbani) per le sopra esposte ragioni di vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei residenti, e di mobilità pedonale, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 48 del 18.4.2017;
- stabilire che tale articolo preveda che il numero massimo di componenti di gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo, non possa superare le 25 unità, ad esclusione unicamente del gruppo composto da studenti, di ogni ordine e grado, in gita scolastica;
- fissare al primo giugno 2024 la data di decorrenza della modifica del vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, in considerazione del fatto che le modifiche al regolamento innovano le modalità di conduzione di visita dei gruppi accompagnati e ciò necessita preventiva informazione ai soggetti interessati;

Accertato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Richiamati :

- gli artt. 117, lett. h) e 118 della Costituzione;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il cui art. 42 stabilisce le competenze del Consiglio Comunale;
- la Legge 26 marzo 2001, n. 128 “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”;
- la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04 novembre 2002;
- la Legge n. 125 del 24 luglio 2008 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- il «Patto per lo sviluppo della Città di Venezia – interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia» sottoscritto in data 26 novembre 2016 tra il Comune di Venezia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, approvate il 24 gennaio 2018;
- lo Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2013;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente dal Comandante Generale della Polizia Locale, dal Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita, e dal Direttore dell’Area Economia e Finanza per quanto di competenza;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana introducendo al TITOLO V° - (SICUREZZA URBANA) Capo I° - (Vivibilità dei Centri Urbani) l’articolo n. 71-bis (Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori) come nel testo sotto riportato:

Art. 71-bis

(Gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori)

1. *Nel Centro Storico di Venezia, e nelle isole di Murano, Burano e Torcello, per ragioni di vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e di mobilità pedonale in relazione alla previsione degli artt. 8 e 9 della Legge n. 48 del 18.4.2017, il numero massimo di componenti di gruppi di visitatori accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo, non può superare le 25 unità. Tale limitazione non si applica unicamente al gruppo composto da studenti, di ogni ordine e grado, in gita scolastica.*
2. *Nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di 10 persone, è fatto obbligo dell’uso di auricolari per l’ascolto della spiegazione della visita. Tale obbligo non si applica ai*

gruppi di studenti, di ogni ordine e grado, in gita scolastica.

3. *Non è ammesso lo stazionamento del gruppo di visitatori accompagnati in luoghi in cui si arrechi evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale, in particolare sui ponti e sulle rampe di accesso ai ponti medesimi, riservate ai portatori di handicap.*
4. *Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, è fatto obbligo alla guida e/o all'accompagnatore comunque individuato, successivamente sopraggiunto, di far stazionare il proprio gruppo distanziato dagli altri gruppi ad una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.*
5. *E' fatto divieto alla guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato di utilizzare strumenti di amplificazione vocale di qualsiasi tipo.*
6. *La violazione delle norme del comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico del rappresentante legale della società che ha organizzato la visita e della guida turistica stessa o all'accompagnatore comunque individuato come soggetto referente del gruppo di visita. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antigiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.*
7. *La violazione delle norme del comma 2 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico della guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato, qualora questi non abbiano fornito gli auricolari al gruppo. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antigiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.*
8. *La violazione delle norme dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, con pagamento in misura ridotta di € 50 salvo diversa determinazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 a carico della guida turistica e/o all'accompagnatore comunque individuato. Qualora, a fronte della violazione contestata, la guida turistica/accompagnatore insista nel reiterare il medesimo comportamento antigiuridico, verrà comminata una nuova, ulteriore, sanzione amministrativa.*

2. di stabilire alla data del primo giugno 2024 la decorrenza dell'articolo n. 71-bis di modifica al vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

ALLEGATI - PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
21F58DDF9B1EF55FBC83AD6A447CE1981EA0AD30429C12D340E3123E55919745)